

(N. 644)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori TIBALDI e ALBERTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1954

Modifica dell'articolo 53 del testo unico delle leggi sanitarie per consentire la iscrizione alla Cassa previdenza per la pensione ai dipendenti degli enti locali degli ufficiali sanitari e medici addetti agli Uffici di igiene dei Comuni capoluoghi di provincia con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 3 del testo unico delle leggi sanitarie stabilisce che i Comuni capoluoghi di provincia e quelli già capoluoghi di circondario con popolazione superiore ai 20.000. abitanti abbiano un adatto Ufficio sanitario.

L'articolo 53 dello stesso testo unico delle leggi sanitarie stabilisce inoltre che al personale medico, di cui all'articolo precedente e cioè ufficiali sanitari e medici addetti si applicano, nei riguardi della iscrizione alla Cassa di previdenza per la pensione dei sanitari, le stesse disposizioni stabilite per i medici condotti.

L'applicazione delle surricordate disposizioni di legge portano un gravissimo danno all'atto del collocamento in pensione del funzionario laureato in medicina e chirurgia che presta la sua opera esclusivamente presso gli Uffici d'igiene dei Comuni superiori ai 20.000 abitanti. Infatti pur essendo il suddetto personale considerato a tutti gli effetti impiegato comunale con relativo sviluppo di carriera e con le stesse norme disciplinari come gli altri laureati, questi ultimi godono di un trattamento previdenziale di gran lunga

superiore, e rapportato allo stipendio del grado di carriera raggiunto all'atto del collocamento in pensione. Il personale medico invece, rimane agli effetti della pensione, ancorato a tabelle previdenziali non tenenti conto dello sviluppo di carriera, ma uguali a quelle dei medici condotti.

Ora si fa rilevare che la situazione dei medici condotti è completamente diversa da quella del personale laureato in medicina, addetto agli Uffici d'igiene. Per i medici condotti lo stipendio comunale è confortato dai maggiori proventi della libera professione che procurano la possibilità di raggiungere una posizione economica efficiente.

Inoltre, all'atto del collocamento a riposo, agli stessi permane la possibilità della continuazione dell'esercizio professionale con la clientela privata e mutualistica mai trascurata.

I medici addetti agli Uffici d'igiene invece, avendo fra l'altro a termine del regolamento inibito l'esercizio privato, debbono fare assegnamento sui loro esclusivi emolumenti che non consentono di realizzare economia di sorta, e pertanto, all'atto del collocamento a riposo si trovano a dover fruire di una misera

pensione di gran lunga inferiore a quella del personale non laureato di qualsiasi categoria e grado alle dipendenze della stessa Amministrazione. Nè si può pensare che all'età di anni 65 un medico igienista possa iniziare un'attività professionale che gli permetta di integrare il poco che riceve come assegno di pensione.

In considerazione di quanto sopra esposto

e al fine di dare al delicato problema adeguata soluzione si ritiene di proporre, il seguente provvedimento legislativo, tendente, con la modifica dell'articolo 53 del testo unico delle leggi sanitarie, ad acconsentire che il personale medico di cui sopra sia iscritto alla Cassa di previdenza per la pensione degli impiegati dagli enti locali anzichè alla Cassa di previdenza dei sanitari.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico*

L'articolo 53 del testo unico delle leggi sanitarie 9 agosto 1934, n. 186, è modificato come segue:

« Si applicano agli ufficiali sanitari le disposizioni stabilite per i sanitari condotti negli articoli 79 e 80 relativamente al pagamento degli stipendi.

« Per il trattamento di pensione degli ufficiali sanitari e dei medici di ruolo addetti agli uffici sanitari dei Comuni capoluogo di provincia e di quelli già capoluogo di circondario con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per gli ufficiali sanitari consorziali, si fa luogo alla iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni degli enti locali, secondo le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modifiche ».